

# **TI\_GERICHTE 52.2001.334 vom 12. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.334](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.334)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.334 du 12 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.334 del 12 novembre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'Ord); che la sospensione dalla carica è una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v'è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l'interesse del servizio coinvolto (cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisoria del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.); che la privazione temporanea dallo stipendio, abbinata all'esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione; essa presuppone quindi che la trasgressione addebitata al dipendente, se confermata dall'inchiesta, sia atta a dar luogo ad un licenziamento disciplinare (cfr. RDAT I-1996 N. 3); che tanto la sospensione provvisoria dalla carica, quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata; trattandosi di misure cautelari è sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente tracciato; che il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo particolarmente esteso, non è assoluto; anche la sospensione dalla carica e la privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità; esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che intendono salvaguardare; che per la sospensione dalla carica basta che la misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata assunzione delle prove e di assicurare l'ordinato andamento del servizio; che per la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre invece che il provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli interessi economici del datore di lavoro; che la privazione totale o parziale dello stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisoria dalla carica; anche questo provvedimento ha infatti valore di misura cautelare; non è una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all'esonero temporaneo dal servizio (STA inedite 20.12.1999 in re B. e 18.2.2000 in re B.); il dipendente sospeso mantiene per principio il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto; lo perde solo se il procedimento disciplinare sfocia nella destituzione; se il dipendente viene invece proscioltto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio trattenuto deve invece essergli versato (cfr. Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111); che la privazione temporanea dello stipendio è

quindi soltanto una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare difficilmente potrebbe ripetersi (cfr. RDAT I-1996 N. 3; STA inedita 16.2.2000 in re B.); che, nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica e di privazione parziale dello stipendio è stato adottato a seguito dell'incarcerazione del ricorrente, disposta dal Procuratore pubblico che procede penalmente nei suoi confronti per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio; che già l'accusa promossa dal Procuratore pubblico nei confronti del ricorrente legittima la sospensione dalla funzione per violazione del dovere di comportamento irreprensibile nella vita privata sancito dall'art. 23 cpv. 1 LOrd; le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso l'esterno giustificano ampiamente il provvisorio allontanamento dal servizio, pur tenendo conto della funzione subalterna ricoperta dal ricorrente; che altrettanto giustificata è la parziale privazione dello stipendio; il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un licenziamento, regge alla critica del ricorrente; che contrariamente a quanto questi assume, la parziale riduzione dello stipendio, disposta a titolo provvisorio dal Consiglio di Stato, non viola la presunzione d'innocenza di cui questi beneficia; che al pari della detenzione preventiva a scopo d'inchiesta, anche la parziale privazione dello stipendio, costituisce un semplice provvedimento cautelare, dettato dalla necessità di tutelare gli interessi economici dello Stato, che non scalfisce minimamente la suddetta presunzione; che la prospettiva di un licenziamento in caso di condanna penale appare inoltre tutt'altro che remota; che l'entità della riduzione (30%) appare infine modesta, rispettosa del principio di proporzionalità e adeguatamente commisurata al fabbisogno esistenziale dell'insorgente e della sua famiglia; che, peraltro, lo stato di detenzione dell'insorgente potrebbe addirittura giustificare la privazione totale del salario, essendo egli impossibilitato per sua colpa a fornire la propria prestazione lavorativa (cfr. decisione 23.10.1998 della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale, in GAAC 63.43); che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giustizia, commisurata alle condizioni economiche del ricorrente, segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.